

PG/2019/175367 del 11/06/2019

Spett.
MARNO SRL
Via Traversa Livornese, 16
57016 Rosignano Marittimo (Livorno)

PEC: info@pec.marnonet.it

Oggetto: Riscontro Vs. nota LRS/2019407.MG del 04/06/2019 (ns. prot. PG/2019/172171 del 07/06/2019) "Relazione sullo stato di avanzamento del progetto PSA – 3"

In riscontro alla nota di codesta Società LRS/2019407.MG del 04/06/2019 (nostro protocollo PG/2019/172171 del 07/06/2019), avente per oggetto "Relazione sullo stato di avanzamento del progetto PSA – 3" e nella quale vengono ulteriormente ribadite da parte Vs. le modalità con le quali codesta Società intenderebbe espletare il servizio denominato PSA-3 (Servizio di lettura ottica, data entry, elaborazione Dati e Archiviazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale) già proposte in offerta e riaffermate nel documento di progettazione esecutiva da Voi trasmesso in data 10/05/2019, si comunica quanto segue.

Come riportato nella Vs. citata nota LRS/2019407.MG del 04/06/2019, le modalità con le quali codesta Società intenderebbe espletare il servizio denominato PSA-3 sono state ampiamente discusse negli incontri del 04/02/2019 (preliminare alla sottoscrizione del Contratto), 18/04/2019 e, più recentemente, 25/05/2019, come risulta anche nei verbali N. 1 e N. 2, rispettivamente del 18 aprile e del 25 maggio 2019.

In tutti gli incontri, l'ATS, nelle persone del RUP e del DEC del contratto, ha chiaramente richiamato (si vedano il punto 3 del Verbale N. 1 del 18/04/2019 e i punti 2 e 4 del Verbale N. 2 del 25/05/2019) il dettato del Capitolato Tecnico di Gara in cui risultavano (in fase di Gara) e risultano tuttora, in modo inequivocabile, gli obiettivi e i requisiti della soluzione richiesta, nonché le attività di progetto e i relativi flussi di lavoro che l'ATS intende perseguire con il ricorso in "outsourcing" al servizio denominato PSA-3.

In particolare, tra le tante specificazioni presenti nel Capitolato Tecnico, si vedano:

- il punto 2 - "Obiettivi e requisiti della soluzione richiesta", in cui si afferma testualmente: "*Lettura , acquisizione e data entry delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (compresa la documentazione allegata alle stesse) e trasposizione delle informazioni presenti nel materiale cartaceo su supporto informativo con immagini fronte retro e registrazione delle informazioni pertinenti*";
- il punto 2.1.3 - "Lettura ottica e data entry", in cui si afferma testualmente: "*Dalle prescrizioni (ricette ed allegati) devono essere rilevati e trascritti, sul sistema informatico di produzione del servizio (in modalità di OCR-ICR e in modalità di data entry manuale), tutti i dati necessari alla predisposizione dei debiti informativi*";
- il punto 2.1.10 - Modalità Operative del Servizio - 2.1.10.1 Informazioni fornite dalle Aziende Sanitarie, in cui si afferma testualmente: "*le basi dati utilizzabili devono essere fornite dalle Aziende sanitarie alle ditte aggiudicatario esclusivamente per gli specifici trattamenti previsti dal disciplinare tecnico*".

Inoltre, a maggior chiarezza, si richiamano i flussi operativi di lavoro rappresentati nelle figure N. 3 e N. 4 del Capitolato Tecnico.

Viceversa, quanto da Voi proposto nel documento di progettazione esecutiva da Voi trasmesso in data 10/05/2019, e che discenderebbe dalla Vs. Offerta Tecnica, prevede il seguente processo:

- punto 1.1 - Panoramica del processo, in cui si afferma testualmente: "*Le informazioni rilevate dalle ricette avvalendosi delle tecniche di scansione e riconoscimento automatico, sono completate con quelle provenienti da MEF-Sogei, con il file relativo alle prescrizioni elettroniche generato dai prescrittori e completato dall'avvenuta erogazione della prestazione, dalle basi di dati provenienti dal CUP WEB, Sistemi di gestione delle prenotazioni ed erogazione delle prestazioni, dal CCA, Sistema di gestione della cartella clinica ambulatoriale, dalle casse ticket e di altre forme di pagamento; sono altresì completate le impegnative non presenti nelle sopra descritte basi di dati con le informazioni rilevate (data entry) ricorrendo alle immagini digitali delle ricette.*"

Tale processo viene sinteticamente ribadito nella Vs. nota LRS/2019407.MG del 4/06/2019.

Dall'analisi comparata dei processi descritti nel Capitolato Tecnico e nelle Vs. proposte progettuali si evince quindi – in fase esecutiva – la proposta, da parte Vs. di un processo realizzativo del servizio PSA3 assolutamente non coerente rispetto a quello descritto nel Capitolato Tecnico di Gara.

Si richiama in proposito il Contratto, sottoscritto da codesta Ditta in data 28/03/2019, che – ad esempio - all'Articolo 1 regola i rapporti tra ATS e fornitore secondo la seguente precisa gerarchia delle fonti, e quindi sulla base, nell'ordine, di:

- *“a) clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;*
- *b) disposizioni degli Atti di gara (Bando di Gara - **Capitolato Tecnico** - Disciplinare di Gara);*
- *c) quanto previsto nell'**Offerta** presentata dal fornitore in sede di gara;*
- *d) disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.”*

Altri articoli regolano in modo inequivocabile il fornitore alla realizzazione del servizio secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico, in via assolutamente prioritaria rispetto alla Offerta Tecnica.

Considerato che il Capitolato Tecnico rappresenta quindi fonte primaria in caso di contrasto di interpretazione dell'Offerta Tecnica, le procedure esecutive da Voi ribadite nella Vs. succitata nota e in altri documenti progettuali, non possono essere accettate, in quanto in evidente contrasto con quanto previsto dal Capitolato Tecnico di Gara.

Non costituisce peraltro adeguata motivazione il fatto che: *“Ove il processo di lavorazione non si avvallesse dei flussi già realizzati ed attestanti l'avvenuta erogazione delle prestazioni, non solo non sarebbe razionale ma altererebbe i fattori di costo discendenti dal progetto da noi offerto.”*

Anzi, tale affermazione sembrerebbe confermare, per via indiretta, che da parte Vostra si intendesse e si intenda gestire un processo lavorativo effettivamente in contrasto con il Capitolato Tecnico; e questa Stazione appaltante, quindi, per ottenere i risultati attesi, dovrebbe, se assecondate la Vs. tesi, alterare immediatamente dopo l'aggiudicazione le condizioni di confronto competitivo tecnico-economiche della Gara, aggiudicata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, approvando una variante progettuale conforme ad una nuova valutazione dei costi del fornitore; e questo è palesemente impossibile, perché si violerebbero tutti i più elementari principi che debbono improntare l'attività amministrativa.

E' evidente, stante quanto sopra, che la Stazione Appaltante, nelle persone del RUP e del DEC che la rappresentano, non potrà mai procedere alle condizioni sopra – anche solo in via ipotetica – descritte.

Si invita pertanto Codesta Società al rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico di Gara e alla applicazione puntuale del Progetto sulla base delle specifiche richieste, e quindi a porre in essere, con immediatezza, le attività del servizio PSA-3, in modo da garantire completezza, qualità, omogeneità ed efficienza-efficacia dello stesso, in conformità ai modi e ai tempi previsti dal Contratto di servizio.

Valga la presente quale diffida ad adempiere e costituzione in mora, rispetto alla quale, considerati i tempi tecnici per assicurare un eventuale corretto subentro nell'attività del precedente gestore e la necessità inderogabile di proseguire l'attività senza alcuna soluzione di continuità, si attende risposta formale di adeguamento alle prescrizioni date entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della presente comunicazione.

IL DEC
Dott.ssa Anna Maria Andolfi

IL RUP
Dott. Piergiorgio Annicchiarico